



## Determinazione Dirigenziale 2020

**Oggetto:** Bando per l'assegnazione delle Borse per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2020/2021 - integrazione.

### IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020 del 26 gennaio 2020;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che reca norme di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, che in attesa della definizione e adozione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), continua a disciplinare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che reca norme in materia di accesso ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
- VISTA** la Legge Regionale 18 giugno 1996, n. 15, "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" come modificata dalla Legge Regionale 18 giugno 2013, n. 15;
- VISTA** la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 998 del 21 luglio 2020 relativa al Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio per l'anno accademico 2020/2021;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1628 del 30 luglio 2020 che ha indetto il bando per l'assegnazione delle Borse per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2020/2021;
- CONSIDERATO** che, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 998 del 21 luglio 2020, per l'assegnazione dello status di "fuori sede" è richiesto allo studente, residente in luogo distante dalla sede del corso frequentato, il possesso di alloggio a titolo oneroso – presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti ammissibili – nei pressi della sede del corso per un periodo di almeno dieci mesi all'interno dell'anno accademico 2020/2021;
- VISTO** il D.L. 14 agosto 2020 n.104 che prevede all'articolo 33 comma 2 la possibilità, per le regioni, di rimodulare l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4 comma 8 lettera c) del DPCM 9 aprile 2001, di considerare come fuori sede lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi;
- VISTA** la comunicazione della Regione del Veneto prot. n.414510 del 29 settembre 2020 che segnala la modifica del Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio per l'anno accademico 2020/2021, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 998 del 21 luglio 2020, relativa alla concessione dello status di "fuori sede" allo studente, residente in luogo distante dalla sede del corso frequentato, in possesso di alloggio a titolo oneroso – presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di



privati o enti ammissibili – nei pressi della sede del corso per un periodo di almeno sei mesi all'interno dell'anno accademico 2020/2021;

**RITENUTO**

di dover rettificare il bando di concorso per l'assegnazione delle Borse per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2020/2021 precisando la variazione adottata dalla Regione del Veneto;

**NELLE MORE**

della stipula della Convenzione con la Regione del Veneto secondo l'allegato B della delibera della Giunta Regionale n. 998 del 21 luglio 2020;

**PRESO ATTO**

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

**DETERMINA**

**Art. 1**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33 comma 2 del D.L. 14 agosto 2020 n.104, e di concerto con la Regione del Veneto per l'anno accademico 2020/2021 il periodo di alloggio a titolo oneroso presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti ammissibile per la conferma dello status di fuori sede è rideterminato da dieci a sei mesi.

Gli articoli 5, 9 e 13 del Bando per l'assegnazione delle Borse per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2020/2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1628 del 30 luglio 2020, sono di conseguenza così modificati:

[...]

**Art. 5 - Definizione di status dello studente**

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:

- a) **in sede**, lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
- b) **pendolare**, lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
- c) **fuori sede**, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2020/2021; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare. Come previsto dal D.L. 14 agosto 2020 n.104 e di concerto con la Regione del Veneto per l'anno accademico 2020/2021 il periodo di alloggio a titolo oneroso presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti ammissibile per la conferma dello status di fuori sede è ridotto da dieci a sei mesi.

Allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi – rideterminato in sei mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi - rideterminato in sei mesi. Lo studente sarà tenuto a



presentare copia del contratto di locazione tradotto in lingua italiana o inglese con le modalità e tempistiche riportate al successivo comma 2.

Lo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca sarà considerato fuori sede indipendentemente dal luogo di residenza e non dovrà presentare alcuna certificazione attestante l'elezione del domicilio; in tale caso la trattenuta dalla Borsa di studio per il servizio di ristorazione sarà pari all'importo massimo di Euro 400,00 assicurando comunque che la quota parte in denaro della borsa non sia inferiore a Euro 1.100,00.

Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, è considerato fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio. Tuttavia per confermare lo status di fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi - rideterminato in sei mesi - con riferimento all'anno accademico 2020/2021 e adempiere a quanto indicato al successivo comma 2.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, consultabili alla pagina web [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Borse per il diritto allo studio, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Se la residenza dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione lo studente non potrà essere considerato fuori sede.

- 2. Lo studente fuori sede, indipendentemente dalla tipologia di alloggio** (presso strutture dell'ESU di Venezia o presso privati), **dovrà compilare il form online** presente nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "[Upload contratto di locazione per fuori sede](#)" **dal 24 agosto 2020 al 31 ottobre 2020.**

Lo studente fuori sede che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Venezia o le utilizza per una sola parte dell'anno, in fase di compilazione del form online "Upload contratto di locazione per fuori sede", nel periodo dal 24 agosto 2020 al 31 ottobre 2020, è obbligato ad allegare il file in formato .pdf del contratto di locazione a titolo oneroso a norma di legge della durata di almeno dieci mesi o dei mesi rimanenti a completamento dei dieci previsti, compresi nel periodo tra settembre 2020 e settembre 2021. Tenendo conto della nuova disposizione che rende confermabile lo status di fuori sede anche con alloggio a titolo oneroso della durata di sei mesi viene pertanto ammesso l'invio di un contratto di tale durata comunque all'interno del periodo tra settembre 2020 e settembre 2021.

Gli studenti che intendano far valere lo status di fuori sede e che non abbiano alla data del 31 ottobre 2020 ancora un contratto di locazione dovranno compilare e trasmettere la segnalazione di rilievo entro il 13 novembre 2020, si veda l'articolo 9 comma 1, allegando una dichiarazione di impegno all'invio del contratto. Tali studenti, ai quali se previsto sarà concesso lo status di fuori sede nella graduatoria di assegnazione della borsa di studio, saranno successivamente informati via email circa le modalità con cui inviare il contratto di locazione che dovrà riportare una data d'inizio non successiva al 1 aprile 2021. E' fatto obbligo di inviare il contratto entro il 15 aprile 2021 per confermare lo status di fuori sede, pena il declassamento d'ufficio allo status di pendolare.

Solo ed esclusivamente per gli studenti immatricolati per l'anno accademico 2020/2021 ad un corso di laurea, in possesso della cittadinanza extra-Ue, o per gli immatricolati ad un corso di laurea magistrale, il termine per compilare il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" ed allegare il contratto di locazione già in essere – o la dichiarazione di impegno ad attivarne uno entro il 1 aprile 2021 - è fissato al 30 novembre 2020. Tali studenti, ai quali se previsto sarà concesso lo status di fuori sede nella graduatoria di assegnazione della borsa di studio, saranno successivamente informati via email circa le modalità con cui inviare il contratto di locazione che dovrà riportare una data d'inizio non successiva al 1 aprile 2021. E' fatto obbligo di inviare il contratto entro il 15 aprile 2021 per confermare lo status di fuori sede, pena il declassamento d'ufficio allo status di pendolare.



Solo nel caso in cui lo studente partecipi per l'anno accademico 2020/2021 ad un programma di studi all'estero promosso dall'Università ed alloggi nel corso dell'anno accademico in due residenze diverse, cumulando i periodi ai fini del raggiungimento dei dieci mesi, ora ridotto a sei mesi, dovrà:

- a) compilare il form online "*Upload contratto di locazione per fuori sede*" nel periodo dal 24 agosto 2020 al 31 ottobre 2020 (o 30 novembre per gli immatricolati ad un corso di laurea, in possesso della cittadinanza extra-Ue, o per gli immatricolati ad un corso magistrale) ed allegare il file in formato .pdf del primo dei due contratti a titolo oneroso, estero nel caso partecipi ad un programma di studi all'estero nel primo semestre, o del comune classificato in sede;
- b) inviare per email a [dirittoallostudio@unive.it](mailto:dirittoallostudio@unive.it) il file in formato .pdf del secondo dei due contratti a titolo oneroso, estero nel caso partecipi al programma di studi all'estero nel secondo semestre, o del comune classificato in sede, entro e non oltre il 15 aprile 2021.

I due contratti presentati devono avere immediata continuità tra loro.

Il form online "*Upload contratto di locazione per fuori sede*" una volta trasmesso non sarà più attivo.

Lo studente richiedente il beneficio dovrà necessariamente essere firmatario o co-firmatario del contratto di locazione.

Il contratto di locazione dovrà essere corredato dall'avvenuta registrazione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate e dalla copia del modello F23 relativa al pagamento annuale dell'imposta di registro. Qualora il contratto di locazione scadesse in corso d'anno e fosse prorogabile lo studente dovrà inviare per email a [dirittoallostudio@unive.it](mailto:dirittoallostudio@unive.it), entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, la registrazione della proroga da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il mancato rispetto delle indicazioni riportate al presente comma comporterà la rideterminazione d'ufficio dello status da fuori sede a pendolare.

3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conserva la Borsa di studio spettante originariamente (Borsa di studio fuori sede, Borsa di studio pendolare, Borsa di studio in sede), senza possibilità di variazione dello status e di aumento della predetta borsa, soddisfatti comunque i requisiti necessari per la definizione dello status (es. il fuori sede, per conservare tale status, deve soddisfare il requisito di domicilio presso la città dove ha sede il corso di studio per almeno dieci mesi, ora modificato in sei mesi, come previsto dai precedenti commi).

[...]

#### **Art. 9 - Formazione delle graduatorie**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici per l'anno accademico 2020/2021 avverrà con le seguenti modalità:
  - a) entro il 31 ottobre 2020 saranno approvate le graduatorie con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi dal beneficio così articolate:
    - graduatoria degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, con cittadinanza italiana o comunitaria, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;
    - graduatorie per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, definite in base al merito, con riferimento ai criteri di cui al precedente articolo 8, con pubblicazione, sulla base di metodologie che tengono conto del numero di CFU e delle votazioni conseguite, rendendo confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
    - graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013), definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7.

Lo studente che risconterà anomalie alle suddette graduatorie, pubblicate entro il 31 ottobre 2020, o che intenda far valere lo status di fuori sede senza avere presentato entro il 31 ottobre 2020 il contratto di locazione, dovrà compilare e trasmettere la "segnalazione di rilievo" (allegando nel caso dello status una dichiarazione di impegno all'invio del contratto), presente alla pagina web di



Ateneo [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Borse per il diritto allo studio, entro il 13 novembre 2020. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il suddetto termine.

- b) entro il 18 dicembre 2020 saranno approvate le graduatorie di assegnazione della Borsa di studio degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, degli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

A queste si aggiungerà la graduatoria degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, con cittadinanza extra-Ue definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;

- c) entro il 22 gennaio 2021 sarà approvata la prima graduatoria riservata agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7. Lo studente che riscontrerà anomalie a tale graduatoria dovrà compilare e trasmettere la "segnalazione di rilievo", presente alla pagina web di Ateneo [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Borse per il diritto allo studio, entro il 5 febbraio 2021. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il suddetto termine.

- d) entro il 19 febbraio 2021 sarà approvata la graduatoria di assegnazione della Borsa di studio degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale;

2. E' fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatorie nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse", accertandosi così dell'idoneità alla borsa o degli eventuali motivi di esclusione.

[...]

### **Art. 13 - Studenti stranieri**

1. Lo studente non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 articolo 46, comma 5.
2. Ai fini dell'accesso al beneficio, lo studente non appartenente all'Unione Europea è considerato fuori sede, indipendentemente dalla sede della propria residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello stesso risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi – rideterminato in sei mesi - con riferimento all'anno accademico 2020/2021; qualora lo studente prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.
3. La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E. Parificato come indicato al precedente articolo 7.
4. Per lo studente proveniente dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 6 maggio 2020, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studente iscritto ad una Università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.

Per lo studente che si iscriva al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che lo stesso non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente testo. Tale studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità indicate nel precedente articolo 7.



5. Ai fini della valutazione della condizione economica, per lo studente riconosciuto quale rifugiato politico ed apolide si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Venezia,

Il Dirigente  
dott.ssa Francesca Magni

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Micaela Scarpa

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
dott.ssa Francesca Magni